**REGIONE ABRUZZO**

**DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA EMIGRAZIONE**

**Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio**

**CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE**

**ASSOCIAZIONI TARTUFICOLE REGIONALI**

**(L.R. n. 66 del 21.12.2012)**

Ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale, la Regione individua i criteri e le modalità per il riconoscimento delle associazioni di raccoglitori di tartufi:

Nello spirito della Legge Regionale n. 66 del 21 dicembre 2012 “Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo” e di quanto espresso nel proprio Statuto regionale, riconoscendo il valore sociale, formativo, educativo e di aggregazione delle Associazioni liberamente costituite e l’importanza delle loro attività volte alla realizzazione di finalità di natura sociale, civile, culturale**,** educativa e sportiva, la Regione Abruzzo vuole promuovere le condizioni atte ad agevolare lo sviluppo delle Associazioni tartuficole per realizzare una proficua collaborazione nell’ambito delle specifiche competenze, volte alla salvaguardia e al miglioramento degli ecosistemi tartufigeni, alla gestione delle tartufaie e alla valorizzazione del prodotto.

- **Iscrizione nell’elenco regionale delle Associazioni tartuficole riconosciute**

Nell’elenco possono iscriversi le Associazioni in possesso dei seguenti requisiti :

a) Hanno sede legale nel territorio della Regione Abruzzo.

b) Sono costituite nelle forme ed abbiano le finalità richiamate dal presente Regolamento ed in particolare di quelle previste dall’art. 13 della L.R. n° 66/2012.

c) Sono in grado di garantire i titoli necessari al riconoscimento, così come previsto al comma 3 art.13 della L.R. n° 66/2012.

d) Un numero di soci non inferiore a 50 .

e) Operano nel rispetto e condivisione dei principi della L.R. n° 66/2012.

 **- Richiesta di riconoscimento e di iscrizione all'elenco delle Associazioni Tartuficole**

1. L’Associazione interessata, presenta domanda di riconoscimento, indirizzandola al Servizio Politiche Forestali e Demanio Civico ed Armentizio, presso la sede di Via Catullo,17 - PESCARA

2. La domanda và inoltrata firmata dal legale rappresentante dell’ associazione o da persona dallo stesso delegata.

3.La richiesta può essere fatta in qualsiasi momento dell’anno e risulta effettiva a seguito dell’accettazione della stessa da parte dell’Ufficio competente, previa verifica dei requisiti richiesti, unitamente alla dichiarazione attestante il versamento della tassa annuale di concessione della raccolta di tartufi prodotta da almeno il 51% dei soci.

4. Alla domanda di adesione sottoscritta dal rappresentante legale dell’Associazione deve essere allegata la seguente documentazione prevista al comma 3 dell’art. 13 della L.R. n. 66/2012 :

a) copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto;
b) indicazione nominativa di coloro che sono preposti alle cariche sociali;
c) relazione sull’attività eventualmente già svolta e quella da svolgere in prospettiva;
d) documentazione utile a dimostrare gli obiettivi dell’Associazione.

5.Il riconoscimento avviene a seguito della fase istruttoria da parte del Servizio competente e decorre dalla notifica del provvedimento di riconoscimento. Il Servizio provvede all’iscrizione nell’elenco regionale delle Associazioni tartuficole.

6.La conferma del riconoscimento avviene annualmente a seguito di autocertificazione da parte del Presidente come previsto al punto 3 dell’art. 2 del Regolamento da farsi entro il 31 gennaio di ogni anno.

**- Cancellazione dall'elenco delle Associazioni**

1. La cancellazione dall’elenco, con effetto dalla data del provvedimento, avviene:

a) su richiesta del legale rappresentante, con allegato verbale dell’assemblea;

b) in caso di perdita accertata dei requisiti;

c) in caso di mancato rinnovo nei termini indicati all’art.2.

2. Il Servizio invia comunicazione motivata del provvedimento all’Associazione.

**- Partecipazione delle Associazioni riconosciute**

La partecipazione delle Associazioni riconosciute alle attività previste dalla Legge n° 66/2012 avviene attraverso la convocazione delle stesse da parte del Dirigente del Servizio.

Le Associazioni devono essere consultate sulle seguenti problematiche :

1. Superficie territoriale massima di aree destinate a tartufaie controllate, così come previsto dalla Legge R. n° 66/2012 (comma 9 art. 7).
2. Delimitazione delle zone geografiche di raccolta e produzione, l’istituzione di nuove o la variazione di quelle già definite dalla Legge R. n° 66/2012 (comma 4 art.10).
3. Atti di programmazione di cui alla Legge R. n° 66/2012 (comma 8 art. 13).
4. Indicazione dei rappresentanti all’interno delle Commissioni provinciali per il rilascio dei tesserini di idoneità alla raccolta dei tartufi previsti al punto d) comma 5 art.22 delle Legge n° 66/2012.

**Criteri per la prima fase applicativa**

1 . Per il 1° anno, entro 30 giorni dall’ approvazione del presente atto, le Associazioni esistenti sul territorio regionale presentano la domanda di riconoscimento e di iscrizione all’elenco Regionale delle Associazioni Tartuficole allegando la documentazione richiesta dal comma 3 dell’art. 13 della Legge 66/2012.

2. Entro i 30 giorni successivi al riconoscimento delle Associazioni, il Servizio Politiche Forestali convoca le Associazioni riconosciute per gli adempimenti previsti dalla Legge 66/2012.